

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RASSEGNA DI CINEMA ALL’APERTO ANNO 2016

Art. 1 - oggetto del servizio

Costituisce oggetto del presente capitolato, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 163/2006 il servizio di organizzazione e gestione della rassegna cinematografica estiva “Cinema sotto le stelle” edizione 2016.

Art. 2 - periodo e luogo di svolgimento del servizio

La rassegna cinematografica estiva dovrà tenersi a Monza, nel Cortile dell’Istituto Statale d’Arte - Liceo Artistico Nanni Valentini, c/o il complesso di Villa Reale, da sabato 11 giugno a domenica 28 agosto 2016, garantendo proiezioni tutte le sere.

Art. 3 - durata

Il contratto decorre dalla data di comunicazione di inizio servizio, il servizio dovrà essere reso come previsto al precedente art. 2. Il contratto è relativo alla sola edizione 2016.

Art. 5 - contenuti del servizio

Il servizio affidato consiste in:

- Direzione artistica e gestione organizzativa, compresi la pratiche per il rilascio di permessi e autorizzazioni, realizzazione della struttura, gestione del personale;
- Allestimento dell’arena cinematografica (trasporto, carico e scarico a destinazione, montaggio e smontaggio, ripristino dei luoghi nello stato precedente all’evento, luci, audio, attrezzature) con una platea di 600 posti nel rispetto delle disposizioni di legge, in particolare per la sicurezza pubblica (copricavi elettrici ecc.);
- Assolvimento di tutti gli adempimenti, anche economici, relativi ai diritti Siae ed Enpals;
- Assunzione degli oneri relativi agli artisti (compenso, ospitalità, trasferte ecc.) e alla realizzazione tecnica degli spettacoli di intrattenimento aggiuntivi, se previsti nell’offerta;
- Promozione della rassegna ivi compresa la realizzazione grafica e stampa del programma;
- Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni .

La programmazione dovrà comprendere:

- Anteprime in contemporanea con le uscite nazionali dei film;
- 1 (una) proiezione ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento posti, la sera di lunedì 15 agosto 2016;
- Proiezione di almeno n° 20 titoli di cinema d’autore.

Art. 6 - Impegni dell’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione Comunale si farà carico dei seguenti servizi e dei conseguenti provvedimenti, sempre finalizzati alla migliore riuscita della rassegna, in un rapporto collaborativi con:

- Coordinamento necessario con l’Istituto Statale d’Arte e il Consorzio Parco e Villa Reale per la concessione degli spazi necessari alla realizzazione dell’iniziativa per tutto il periodo necessario, compresi i tempi di allestimento e smontaggio;
- Messa a disposizione di n° tre pannelli presso i totem promozionali del territorio di Monza dall’11 giugno al 31 agosto 2016, previo pagamento della relativa tariffa per pubblicità temporanea;
- Fornitura di 398 sedie monosocca ignifughe a norma di legge per la predisposizione della platea che potrà essere ampliata fino a 600 posti;
- Promozione dell’iniziativa attraverso i canali istituzionali dell’Ente;

Art. 7 - Condizioni economiche

Il valore della concessione è stimato in € 120.000,00 oltre IVA.

A garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario l'Amministrazione corrisponderà al concessionario il corrispettivo integrativo richiesto dal concorrente in sede di gara, che non potrà essere superiore a € 18.000,00 oltre IVA. Si precisa che il corrispettivo integrativo che verrà riconosciuto all'aggiudicatario sarà quello offerto in sede di gara e che al minor corrispettivo integrativo richiesto dal concorrente verrà attribuito un punteggio maggiore. E' ammessa la richiesta di un corrispettivo integrativo pari a zero.

A titolo di corrispettivo del servizio il concessionario avrà diritto:

- Di trattenere i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso;
- Di trattenere i ricavi derivanti da pubblicità, sponsorizzazione, contrattualizzando i rapporti in nome e per conto proprio
- Di trattenere i ricavi derivanti dalla concessione del servizio bar contrattualizzando i rapporti in nome e per conto proprio
- Di trattenere i ricavi derivanti da eventi aggiuntivi proposti e accettati dall'Amministrazione

Art. 8 - vincoli del concessionario

Il Concessionario, è tenuto a:

- Garantire per tutta la durata della concessione la gestione della rassegna;
- Rispettare le prescrizioni impartite dall'Istituto Statale d'Arte di Monza, al fine di garantire l'eventuale contemporaneo svolgimento delle attività didattico-gestionali dell'Istituto stesso, assumendosi la responsabilità degli spazi utilizzati, secondo quanto stabilito con la Direzione dell'Istituto;
- Espletare le pratiche SIAE e regolarizzare i corrispettivi dovuti;
- Attivare il servizio cassa durante lo svolgimento delle serate con proprio personale;
- Regolarizzare ogni onere retributivo, assicurativo, contributivo e previdenziale riguardante i tecnici e tutto il personale impiegato e/o incaricato che dovrà essere specializzato in relazione al servizio da svolgere;
- Realizzare e installare gli allestimenti e arredi e provvedere alla manutenzione degli stessi;
- Provvedere a pulizia, riordino e sorveglianza delle aree in uso;
- Allestire e attivare punto ristoro dedicato, limitatamente alla durata dell'attività cinematografica;
- Realizzare l'ideazione grafica, la stampa e la diffusione del materiale promozionale contenente il calendario della rassegna;
- Predisporre quadri elettrici e impianti di collegamento energia elettrica e copertura della relativa spesa per il periodo necessario alla realizzazione dell'iniziativa;
- Predisporre la documentazione idonea al rilascio delle autorizzazioni e permessi necessari previsti per legge, produrre le certificazioni necessarie e assolvere tutte le pratiche volte alla positiva realizzazione ed esecuzione del servizio in oggetto e della gestione degli spazi interessati dalla rassegna;
- Garantire la sospensione di proiezioni per sopraggiunti motivi di interesse pubblico o per la concomitanza con eventi istituzionali organizzati presso il complesso di Villa Reale, su espressa comunicazione a cura dell'Amministrazione Comunale;
- Garantire la seguente tariffazione massima di ingresso:
 - Biglietto intero € 6,50
 - Biglietto ridotto (ragazzi fino a 12 anni, over 65 da lunedì a venerdì) € 4,50

Art. 9 - obblighi in materia di sicurezza

Il Concessionario s'impegna al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, nello svolgimento delle attività di gestione dell'attività.

Non sono previsti oneri della sicurezza da rischi interferenziali.

Art. 10 - cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Si applica l'articolo 116 del D. lgs. n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Art. 11 - cauzione e spese contrattuali

Il concessionario deve versare, all'atto della stipulazione del contratto, per la concessione del servizio, la cauzione definitiva nella misura del 10% del valore della concessione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/1993. La cauzione - in originale - viene consegnata all'Amministrazione Comunale all'atto della stipulazione del presente contratto. La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, dietro dichiarazione dell'Amministrazione Comunale in ordine all'integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all'insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale redatto in contraddittorio con l'ufficio tecnico.

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Comune. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fidejussione.

I contenuti obbligatori della fidejussione sono i seguenti:

- Impegno ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione concedente, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta;
- Esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.;
- Esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
- Inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso versamento dei premi.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- Dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- Dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione;
- Del rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare, entro 15 gg., la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 12 - responsabilità del Concessionario

Il Concessionario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli spazi in cui si svolge il servizio, e dei terzi.

Il Concessionario si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.

Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente le trattenute con le modalità predette.

Art. 13 - assicurazioni

Il Concessionario, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla stazione appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.

Il Concessionario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione della concessione, manleva comunque il Comune di Monza da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.

Art. 14 - Pagamenti e fatturazione

Il prezzo è fissato nell'offerta e l'Amministrazione si impegna a corrispondere al concessionario il corrispettivo risultante dall'atto di aggiudicazione.

I pagamenti sono subordinati alla stipulazione di Scrittura Privata e saranno effettuati dopo l'emissione di regolari fatture elettroniche da parte del concessionario.

Dall'importo delle fatture elettroniche saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di A.T.I. l'importo verrà liquidato a favore della capogruppo.

L'importo dovuto per la realizzazione della manifestazione sarà liquidato come segue:

- l'importo di acconto, pari al 40%, entro il 15 luglio 2016 a fronte dell'emissione di regolare fattura;
- il saldo, pari al 60%, a seguito della conclusione della manifestazione. Entro 60 giorni dalla presentazione della fattura di saldo, sarà effettuato l'accertamento da parte del Responsabile che il servizio sia stato eseguito in modo regolare e che siano state rispettate le condizioni concordate nel presente capitolato (cfr. art. 29 "Liquidazione tecnica" del Regolamento di Contabilità del Comune di Monza) e quindi nei 30 giorni successivi il Comune procederà al pagamento della fattura.

Contestualmente alla fattura di saldo il concessionario dovrà fornire al Comune opportuna documentazione di rendicontazione sull'andamento dell'iniziativa e sul piano economico complessivo. La liquidazione delle fatture elettroniche avverrà solo dopo la verifica dei controlli previsti dalle normative vigenti.

In caso di fattura o documentazioni irregolari, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Comune di Monza.

Il Comune si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni a tale titolo.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 comma 3 del D.M. n. 55/2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica) e dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014, a decorrere dal prossimo XX marzo 2016, i

fornitori dovranno produrre, nei confronti di questa Amministrazione, esclusivamente fatture elettroniche nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Le fatture elettroniche, emesse secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013, non verranno più inviate dai fornitori direttamente all'Amministrazione committente, ma saranno trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

Codice Univoco d'Ufficio: UF3A7H

Denominazione Ufficio: Uff_eFatturaPA

Oltre al "Codice Univoco d'Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, dovrà altresì essere indicato nella fattura anche il codice CIG, codice identificativo della presente gara: 6639268147.

Art. 15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In attuazione dell'articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario dovrà comunicare gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alla concessione oggetto del presente Capitolato.

Dovrà altresì comunicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate a operare su di essi. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. Il concessionario si impegna a richiedere analoghe dichiarazioni ai soggetti terzi da lui individuati per la realizzazione dei vari servizi, assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 16 - penalità

Qualora lo svolgimento delle attività di servizio previste nel presente capitolato non vengano svolte correttamente e/o non consentano la realizzazione della rassegna per cause non imputabili a forza maggiore, saranno applicate le seguenti penalità:

- a) per l'annullamento di singole proiezioni, per esclusiva responsabilità del contraente , il 5% dell'importo di cui all'art.7.
- b) per il mancato pagamento dei costi relativi a imposte, canoni, tasse e ediritti eventualmente dovuti in ragione dell'attività svolta, il 5% dell'importo di cui all'art.7.
- c) per il mancato rispetto delle prescrizioni e cautele previste dall'Istituto Statale d'Arte nell'utilizzo degli spazi messi a disposizione , il 5% dell'importo di cui all'art.7.
- d) per il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente atto in merito al personale, il 5% ; dell'importo di cui all'art.7

Qualora dal mancato rispetto di quanto esposto derivi all'Amministrazione ulteriore danno, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 C.C.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore complessivo dell'affidamento, il contratto sarà risolto.

In caso di annullamento della rassegna per esclusiva responsabilità del contraente quest'ultimo è tenuto al pagamento di una penale pari al corrispettivo stabilito per la realizzazione dell'iniziativa.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, trasmessa via PEC al concessionario, il quale avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine previsto nella comunicazione della contestazione inviata dal

Comune di Monza. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Comune di Monza procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
In caso di recidiva sarà facoltà del Comune di Monza di procedere alla risoluzione del contratto in essere.

Art. 17 - esecuzione in danno

Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, il servizio oggetto della concessione con le modalità ed i tempi previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altri l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per il risarcimento dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute sul deposito cauzionale, che dovrà, in tale caso, essere immediatamente integrato.

Art. 18 - Sub-concessione

E' fatto espressamente divieto all'Affidatario, di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma il presente atto, pena di decadenza immediata dallo stesso.

Art. 19 - risoluzione del contratto

Il Concessionario decade dalla concessione della gestione del servizio in caso di fallimento dell'impresa, scioglimento dell'ente o società contraente.

La decadenza della concessione opera inoltre di diritto quando nei confronti del Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della L. 575 del 31/5/1965 e smi.

Oltre ai casi di risoluzione prevista dalla Legge, il presente contratto potrà altresì esser risolto per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, previa diffida ad adempiere entro il termine assegnato, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio, oltre che nei seguenti casi:

- motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- mancato rispetto delle tariffe massime indicate all'Art. 8 del presente Capitolato;
- grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente art. 16 del presente capitolato;
- cessione della prestazione;
- mancata presa in consegna del servizio entro i successivi quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di inizio servizio;
- mancata presentazione della copia della polizza assicurativa;
- mancato pagamento del premio delle polizze assicurative;
- messa in atto di comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l'attività di gestione;
- inosservanza dell'art. 3 della L. 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate;
- mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- sub - concessione anche parziale dei servizi oggetto della concessione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;

Per tutti i casi di violazione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione, indipendentemente dall'applicazione delle penali, comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnandogli un termine per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Concessionario non ottemperi o qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Comune, accoglibili, è facoltà del Comune risolvere il contratto.

Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Comune, indipendentemente dall'applicazione delle penali, comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti

rilevati, assegnandogli un termine di 10 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Concessionario non ottemperi, è facoltà del Comune risolvere il contratto.

In caso di risoluzione il Comune beneficia dell'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario, qualora richiesto dal Comune, deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all'affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire al medesimo, o all'Amministrazione Comunale, il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 20 - revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- per gravi motivi di ordine pubblico o sanitario;

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario con raccomandata A.R.. La revoca del contratto è disposta con specifico atto dell'Amministrazione Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Art. 21 - recesso

Il Comune si riserva il diritto di recedere dal presente contratto, ai sensi dell'Art. 1373 del Codice Civile, in qualunque momento, previa formale comunicazione scritta da inviare mediante PEC al concessionario con preavviso di almeno 15 gg. e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non ancora eseguite. Il recesso avrà effetto dal momento di ricevimento della comunicazione. Dalla data del recesso il concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche dal concessionario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di PEC all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 20 giorni.

Il concessionario che ha esercitato il diritto di recesso non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione, se non limitatamente ai servizi già eseguiti e riconosciuti.

Art. 22 - Controversie e Foro competente

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Monza.

Art. 23 - Spese contrattuali

Non sono previsti oneri aggiuntivi per le spese di bollo, di registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione ecc. in quanto si provvederà alla sottoscrizione di Scrittura Privata, che sarà registrata solo in caso di uso.

In caso di registrazione del contratto, tutti gli oneri derivanti saranno a carico del concessionario.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l'esecutore della fornitura è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti in relazione all'espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati stessi esclusivamente al fine dello stesso espletamento della fornitura. L'esecutore della fornitura dichiara di conoscere gli obblighi

previsti dalla predetta Legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente atto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 25 disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia.